

11-7-2024



CONFERENZA UNIFICATA

11 luglio 2024

Punto 3) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2022/2557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 DICEMBRE 2022, RELATIVA ALLA RESILIENZA DEI SOGGETTI CRITICI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2008/114/CE DEL CONSIGLIO

Proposte di emendamento

Art. 5 Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico

Emendamento n. 1:

Al comma 2 sostituire le parole “*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*” con le parole “*Conferenza Unificata*”.

Motivazione:

Lo stesso testo individua nell'allegato A tra le strutture critiche impianti di competenza diretta degli enti territoriali come i fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano o le imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, solo per citarne alcuni.

Emendamento n. 2:

Al comma 2 dopo la parola “*carattere*” inserire la parola “*interregionale,*”

Motivazione:

Non sono rari i casi in cui gli impianti travalicano i confini regionali.

Art. 8 Individuazione dei soggetti critici

Emendamento n. 1:

Al comma 10 dopo la parola “regionale” inserire le parole “e locale”

Emendamento n. 2

Al comma 10 sostituire le parole “*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano*” con le parole “*Conferenza Unificata*”.

Motivazione:

Lo stesso testo individua nell'allegato A tra le strutture critiche impianti di competenza diretta degli enti territoriali come i fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano o le imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, solo per citarne alcuni. Pertanto, ciò va specificato nel testo e va individuata la corretta sede di concertazione.

